



*Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario*



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione anno 2012

29 luglio 2013



Comm. Trib. Prov. Avellino

Sezione I

Sentenza del 21/06/2012 n. 298

Intitolazione:

Tosap – Occupazione suolo e sottosuolo pubblico – Impianto eolico cavidotto – Strumentalità rispetto a servizio pubblico – Soggetto obbligato al pagamento – Titolare di atto di concessione occupante di fatto – Responsabilità solidale tra cedente e cessionario – Società esercenti attività strumentali erogazione servizi pubblici previsione di importo minimo – Mancata denuncia – Determinazione in base presunzione lunghezza cavidotto come previsto in progetto ed autorizzato – Prova contraria – Ammissibilità.

Massima:

La normativa Tosap riserva a quelle occupazioni che sono destinate all'erogazione di servizi pubblici un regime speciale; in tale caso l'occupazione di suolo – o sottosuolo – pubblico è sottoposta a tassazione la cui quantità è determinata in base alla lunghezza delle condutture posate, arrotondata una sola volta all'unità superiore al chilometro. Il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi, è un concetto unitario che esclude che possano essere tassati autonomamente singoli segmenti di rete o di cavi di tipologia diversa. La rete equivale ad una sola strada unitaria ed ad un solo cavo e non alla diversa tipologia di cavi. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione e per il caso di subentro da altro soggetto, cedente e cessionario sono tenuti in solido al pagamento della tassa per il primo anno, per gli anni successivi vi sarà tenuto il subentrante, che in mancanza di apposita denuncia sarà individuato quale occupante di fatto.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione I

Sentenza del 17/02/2012 n. 38

Intitolazione:

Imposta I.C.I. – Esenzione a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli – Area fabbricabile.

Massima:

In tema di Imposta comunale sugli immobili, il trattamento agevolato previsto dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. N. 504/92 spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti.

L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune ed è quella utilizzabile a scopo edificatorio, a nulla rilevando la realizzazione di eventuali opere infrastrutturali.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 09/10/2012 n. 369

Intitolazione:

Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 – Esenzione Ici.

Massima:

L'art. 7 comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 (nella formulazione in vigore per il periodo 2006-2009) dispone che spetta l'esenzione Ici per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lett. c), del T.U. approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività indicate nell'art. 16, lett. a), della L. 20/05/1985 n. 222.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che “l'esenzione spetta per il periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni prescritte”.

Quindi affinché vi possa essere esenzione Ici è necessaria la destinazione dell'immobile tra quelli previsti alla lettera i) del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.



Comm. Trib. Prov. Benevento

Sezione 3

Sentenza del 15/10/2012 n. 377

Intitolazione:

Limitata edificabilità terreni di categoria D/3 – Obbligo di denuncia immobili ai fini Ici – Art. 10, comma 4, D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

Massima:

I terreni utilizzati per l'estrazione – cava rientrano nella categoria D/3 alla quale è collegata una limitata edificabilità riferita alla realizzazione di volumetrie tecniche, ivi compresa la residenza del custode.

L'art. 10, comma 4, D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 prevede l'obbligo di denunciare il possesso o di dichiarare il valore degli immobili posseduti ai fini Ici e tale obbligo permane finché tale dichiarazione non viene presentata e l'inosservanza determina una autonoma violazione per ogni singolo anno di imposta.



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 4

Sentenza del 20/03/2012 n. 101

Intitolazione:

ICI – Avviso di liquidazione- Mancata sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del funzionario responsabile – E’ consentito – L- n. 549/95 art. 87, comma 1.

Massima:

La mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 87, comma 1, della L. n. 549/95, deve ritenersi consentita, allorquando si tratti di avviso prodotto mediante sistemi informatici automatizzati.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 39

Sentenza del 06/11/2012 n. 355

Intitolazione:

*Omessa notifica di avviso di liquidazione nei confronti degli eredi del de cuius
- Nullità dell'atto..*

Massima:

La notifica rivolta impersonalmente agli eredi del contribuente, presso l'ultima residenza del de cuius, è da ritenersi legittima solo se avviene entro l'anno dal suo decesso. La notifica avvenuta dopo tale termine rende nullo l'atto di liquidazione.



Comm. Trib. Reg. per la Campania

Sezione 46

Sentenza del 09/10/2012 n. 308

Intitolazione:

Tarsu – Rifiuti speciali da lavorazione industriale – Tassazione – Art. 62 e 68 D.Lgs. n. 507/1993.

Massima:

I rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni industriali non sono assoggettabili al pagamento della Tarsu perché le superfici ove vengono prodotti sono espressamente dichiarate non tassabili dall'art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993, indipendentemente dalla dichiarazione annuale che il proprietario dei locali è obbligato a rendere ex art. 62 D.Lgs. n. 507/1993 ai fini della determinazione della superficie tassabile, tenuto conto che le spese per lo smaltimento di tali rifiuti restano a carico del proprietario delle aree e del produttore dei rifiuti. L'onere della prova della sussistenza dei presupposti per la esenzione, incombe sul contribuente (Cass. N. 4766/2004).



Comm. Trib. Prov. Salerno

Sezione 12

Sentenza del 03/12/2012 n. 360

Intitolazione:

Riscossione – Cartella di pagamento – Contributi dovuti a Consorzio di bonifica – Presupposti – Difetto di motivazione – Nullità – Sussiste.

Massima:

Presupposto per richiedere il pagamento dei contributi da parte di Consorzio di bonifica è costituito dal possesso di immobili inclusi nel perimetro consortile e dall'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica eseguite, così come disposto dall'art. 860 c.c.. A tal fine, secondo l'art. 12 della vigente legge regionale campana, il Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile (da approvarsi da parte dell'organo regionale competente) che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazioni e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà.

La cartella esattoriale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, deve fare espresso riferimento al detto piano ed agli estremi della sua approvazione e ciò perché la norma fondamentale dell'art. 860 c.c. non solo fonda il dovere della contribuzione in oggetto in rapporto all'inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio consortile, ma, disponendo che il



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

quantum della contribuzione stessa sia proporzionale al beneficio che le singole proprietà traggono dalla bonifica.